





LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE

Modelli 21/ROC

Il modello 21/ROC rientra nella lista dei modelli da compilare da parte dei soggetti che svolgono le attività di "operatori di rete" (art. 2, comma 1, lett. a.)

Nel modello 21/ROC devono essere dichiarati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate **per l'attività di operatore di rete**.

E' obbligatorio **aggiungere un modello 21 distinto per ciascuna autorizzazione detenuta**: il pulsante che permette di aggiungere modelli 21 è sempre nell'ultimo modello 21 generato. E' possibile eliminare un modello 21/ROC (tranne il primo) attraverso il pulsante "Elimina" presente in ciascun modello.

Nel campo **"estremi autorizzazione"** l'operatore deve indicare gli estremi dell'autorizzazione generale di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 259/2003 e s.m.i. In particolare, deve essere inserita la data e il numero della raccomandata con cui l'operatore ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni la richiesta di autorizzazione generale (allegato 9 all'art. 25 del citato decreto legislativo).

Nella sezione "Modalità di diffusione" deve essere selezionata la/le piattaforma/e utilizzata/e.

Nella sezione "inserisci diritti d'uso" l'operatore deve indicare l'ente che ha rilasciato il provvedimento del diritto all'utilizzo di una determinata frequenza terrestre per la diffusione televisiva, sonora o per altre tecnologie nonché gli estremi dello stesso provvedimento (data e numero di protocollo).

Il campo non è obbligatorio per l'attività di operatore di rete che non fa uso di frequenze digitali terrestri. Nel campo **"ambito di diffusione"** deve essere indicato se la frequenza ha diffusione nazionale o locale.

Nel campo "ambito di diffusione" deve essere indicato se la frequenza ha diffusione nazionale o locale. Nel caso in cui venga indicato l'ambito di diffusione locale è necessario specificare la regione e le provincie servite.

NB: Se ad una medesima autorizzazione generale sono associati più diritti d'uso, questi devono essere indicati all'interno del medesimo modello 21.

Modelli 21/1/ROC

Il modello 21/1/ROC rientra nella lista dei modelli da compilare da parte dei soggetti che svolgono le attività di "Operatori di rete (art. 2, comma 1, lett. a.)".

Nel modello 21/1/ROC devono essere indicati i marchi trasportati e i rapporti contrattuali con i relativi fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici.

Il modello 21/1/ROC va compilato indicando tutti i marchi trasportati ed i corrispondenti fornitori di servizi di media. E' obbligatorio indicare anche gli eventuali marchi propri, ossia quelli che lo stesso operatore gestisce in qualità di fornitore di servizi di media.

Al fine di riempire automaticamente i campi della sezione del modello relativa ai fornitori dei servizi media trasportati (già iscritti al ROC), è sufficiente compilare il codice fiscale del fornitore nell'area "inserisci fornitore" e selezionare i marchi già presenti nell'apposito menù a tendina. Per ciascun marchio trasportato sulla piattaforma trasmissiva digitale terrestre è' obbligatorio indicare anche la **denominazione del Multiplex** e il **numero LCN**.

Modello 24/ROC

Il modello 24/ROC rientra nella lista dei modelli da compilare da parte dei soggetti che svolgono attività di "Fornitori SMAV-R (art. 2, comma 1, lett. b.)".

Nel modello 24/ROC devono essere dichiarati i titoli abilitativi posseduti per ciascun marchio gestito nell'ambito delle predette attività.

E' obbligatorio **aggiungere un modello 24 distinto per ciascun marchio autorizzato**: il pulsante che permette di aggiungere modelli 24 è sempre nell'ultimo modello 24 generato.







E' possibile eliminare un modello 24 (tranne il primo) attraverso il pulsante "Elimina" presente in ciascun modello.

Nel campo "estremi autorizzazione" l'operatore deve indicare l'ente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione e gli estremi dello stesso (data e numero di provvedimento). Se l'operatore spunta il box "autorizzazione di cui al comma 12, art. 3 del. n. 664/09/CONS" deve indicare il numero e la data della raccomandata trasmessa al Ministero1.

1 Si ricorda, infatti, che il comma 12, art. 3 del. 664/09/CONS prevede che i soggetti autorizzati alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, sono abilitati a richiedere al Ministero, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della delibera n. 664/09/CONS, l'autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale. Il Ministero provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al citato comma 12 entro un mese dalla ricezione della domanda; decorso tale termine senza che il Ministero si sia espresso l'autorizzazione si intende rilasciata.

Nel campo "Responsabile dell'attività" va indicato il responsabile delle gestione editoriale del marchio.

Nel campo "**Tipologia del contenuto**" l'operatore deve indicare se il contenuto trasmesso è di tipo audiovisivo o radiofonico; nel caso in cui il contenuto sia "audiovisivo", dovrà essere specificato se la modalità di fornitura del servizio è "lineare" o "non lineare" e se è "in chiaro" o "a pagamento".

Nella sezione "Ambito di diffusione", va indicata la diffusione del marchio che può essere "nazionale" o "locale". Nel caso in cui venga indicato l'ambito di diffusione locale è necessario specificare nel modello la/le regione/i e le provincie servite.

Nella sezione "Piattaforma trasmissiva" va indicata la piattaforma tecnologica su cui viene veicolato il marchio. Nel caso in cui venga selezionata la piattaforma "DTT" è obbligatorio inserire il numero "LCN" associato al marchio; nel caso in cui il Ministero competente non abbia assegnato ancora un numero LCN al marchio, è necessario spuntare il checkbox "in attesa di provvedimento".

Se l'operatore ha selezionato il campo "audiovisivo" nella sezione "Tipologia di contenuto" e la piattaforma "DTT" nella sezione "Piattaforma trasmissiva", deve indicare la "Qualità di trasmissione" del palinsesto scegliendo tra i valori presentati nel corrispondente menù a tendina "Standard Definition" e "High Definition".

Nell'ipotesi in cui il marchio autorizzato venga trasmesso in simulcast2 su una diversa piattaforma trasmissiva e/o sulla medesima piattaforma, l'operatore dovrà selezionare nella sezione "Trasmissione simulcast" il valore "si" e la/le piattaforma/e trasmissiva/e attraverso cui il marchio viene diffuso in simulcast. Nel caso venga selezionata la piattaforma trasmissiva "DTT", l'operatore dovrà valorizzare il campo "LCN" oppure spuntare il checkbox "in attesa di provvedimento".

2 Per "trasmissione simulcast" si intende la trasmissione in contemporanea dell'intero palinsesto di un servizio di media principale, sia su diversa, che su medesima piattaforma.

3 Per "trasmissione differita" si intende la trasmissione dell'intero palinsesto di un servizio di media in un orario successivo rispetto al servizio di media principale (es. canali +1, +2,+24).

Nel caso di marchi diffusi in simulcast su più LCN questi ultimi devono essere inseriti mediante il pulsante "Aggiungi".

Per ogni LCN dichiarato deve essere indicata, utilizzando il corrispondente menù a tendina, la "Qualità di trasmissione" del palinsesto, scegliendo tra "Standard Definition" e "High Definition".

Nell'ipotesi in cui il marchio autorizzato venga tramesso in differita temporale3 sulla piattaforma digitale terrestre, l'operatore dovrà selezionare nella sezione "**Trasmissione differita su DTT**" il valore "si" e compilare gli appositi campi "LCN" e "nome del marchio". Nel caso in cui il Ministero competente non abbia assegnato ancora un numero LCN al marchio, è necessario spuntare il checkbox "in attesa di provvedimento".

Nel caso in cui il marchio abbia diverse diffusioni in differita, dovranno essere inseriti i relativi LCN e denominazioni mediante il pulsante "Aggiungi".

Nella sezione "**Dati Palinsesto**", l'operatore dovrà indicare la tipologia del palinsesto, utilizzando il menù a tendina e dichiarare la data di avvio del palinsesto.

Nella sezione "**Testata giornalistica radiofonica o televisiva**", vanno indicate le informazioni relative all'eventuale testata giornalistica posseduta inclusi i riferimenti del Direttore Responsabile della testata.







Modelli 24/1/ROC

Il modello 24/ROC rientra nella lista dei modelli da compilare da parte dei soggetti che svolgono attività di "Fornitori SMAV-R (art. 2, comma 1, lett. b.)".

Nel modello 24/1/ROC devono essere indicati i rapporti (contrattuali) intercorrenti tra il fornitore di servizi di media e gli operatori di rete che trasportano i relativi marchi indicati nei modelli 24/ROC.

Nella sezione "Dati Operatore di rete ospitante" vanno indicate, per ciascun marchio di cui si detiene il titolo abilitativo, le informazioni relative all'operatore di rete titolare della piattaforma (o delle frequenze) attraverso la quale sono trasmessi i marchi stessi.

Al fine di riempire automaticamente i campi della sezione del modello relativa agli operatori di rete ospitanti (già iscritti al ROC), è sufficiente inserire il codice fiscale dell'operatore di rete nella sezione "Dati Operatore di rete ospitante" e selezionare i marchi già dichiarati nel modello 24/ROC e presenti nell'apposito menù a tendina. Nel campo "Piattaforma trasmissiva" è obbligatorio selezionare la piattaforma su cui è trasportato ciascun marchio. Nel caso in cui venga selezionato "DTT" dovranno essere indicati obbligatoriamente il numero "LCN" del marchio e la "Denominazione Mux ospitante" nonché, facoltativamente, la velocità di trasmissione in "Mb/s".

Tali informazioni vanno dichiarate anche per i marchi trasmessi in simulcast e in differita.

NB: qualora uno stesso marchio sia diffuso attraverso più operatori di rete, è fatto obbligo di dichiarare separatamente ciascun contratto associato al dato marchio.